

Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

N. R.G. 16183/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Salina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16183/2013** promossa da:

ALBERTO CORALLI (C.F. CRLRT50P04C265L), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA NAZARIO, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. DE LUCA NAZARIO.

ATTORE

contro

OROLOGIO CAFÉ DI BERGONZONI NERIO E C. S.A.S. (C.F. 01944431202), con il patrocinio dell'avv. LAUS GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in P.ZZA ALDROVANDI, 8 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. LAUS GIANLUIGI.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

pagina 1 di 10

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c1bc - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3



Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

L'attore ha concluso come da atto di citazione, reiterando la richiesta di riconvocazione del CTU a chiarimenti.

La società convenuta ha concluso come da comparsa di risposta.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Alberto Coralli conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società Orologio Cafè di Bergonzoni Nerio & C. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che l'adito Tribunale condannasse la società convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di utili maturati, ma non ancora distribuiti, nelle annualità 2005 e 2006, nonché della somma corrispondente alla liquidazione della sua quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale a lui spettante a seguito e per effetto di recesso legittimamente effettuato e regolarmente accettato da controparte.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale, contestando la fondatezza delle argomentazioni difensive svolte dall'attore, concludeva chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I., su istanza dell'attore, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c., resa all'udienza del 5/6/2014, ingiungeva alla società convenuta di pagare in favore dell'attore la somma di € 10.000,00 a titolo di utili maturati ma non distribuiti relativi agli esercizi 2005 e 2006, ammetteva, inoltre, le prove per testi dedotte dalle parti, disponendo anche c.t.u. estimativa.

Infine, all'udienza del 18/2/2016, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.

pagina 2 di 10

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3



Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande così come formulate dall'attore siano solo in parte meritevoli di accoglimento.

Ed invero, per quel che concerne la domanda di pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di utili maturati e non distribuiti in relazione agli esercizi 2005 e 2006, la relativa pretesa creditoria, come del resto già positivamente accertato ed affermato in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., trova documentale ed incontestato riscontro nella delibera assembleare resa in data 20/6/2007 (doc. n. 9 attore).

A fronte di siffatte documentate allegazioni, spettava alla società convenuta di dimostrare, a norma dell'art. 2697 c.c., il pagamento del credito azionato da controparte.

La società convenuta, invece, sul punto, ha svolto difese e sollevato contestazioni del tutto generiche ed apodittiche, e, in particolare, ha assunto, senza tuttavia fornire prova adeguata della relativa asserzione, di aver provveduto alla distribuzione dei dividendi invocati dall'allora socio Alberto Corali, utilizzando, quale provvista, la somma di € 40.000,00 di cui, oltretutto, l'odierno attore ha contestato la legittimità del relativo prelevamento.

Conseguentemente, in difetto di elementi di valutazione comprovanti l'effettivo versamento a favore dell'avente diritto della somma come sopra deliberata e per la causale in precedenza indicata, la domanda in esame deve essere accolta e, per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore di Alberto Corali dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

pagina 3 di 10

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3



Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

La statuizione che precede conferma e, quindi, assorbe il provvedimento di ingiunzione, già provvisoriamente esecutivo, reso in corso di causa ai sensi del citato art. 186 ter c.p.c.

Quanto all'ulteriore domanda attorea, di liquidazione della quota sociale, occorre, in primo luogo, osservare che il Coralli, socio accomandante della società Orologio Cafè s.a.s., ha esercitato il diritto di recesso, per giusta causa e, in subordine, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, con raccomandata datata 17/6/2011 e ricevuta il 21-22 giugno 2011.

Tale recesso è stato, poi, formalmente accettato dalla società con comunicazione del 15/3/2012, sicchè devono ritenersi incontestate tanto la sua legittimità, quanto l'astratta titolarità in capo al socio receduto del diritto alla liquidazione della sua quota di partecipazione al capitale sociale, ovviamente, se e nei limiti in cui ne dovessero ricorrere, in concreto, i presupposti di carattere oggettivo.

Infatti, a quest'ultimo riguardo, la società convenuta ha negato la debenza degli importi a tale titolo pretesi da controparte, asserendo che, all'epoca del recesso, le quote sociali, diversamente da quanto risultante dalla contestata e confutata relazione estimativa prodotta, ex uno latere, dall'attore, erano, invece, prive, in concreto, di qualsiasi valore economico-patrimoniale, sulla scorta dei dati risultanti dai bilanci regolarmente approvati e non impugnati.

In relazione a quanto da ultimo asserito dalla convenuta, giova altresì evidenziare come la domanda in esame, per esplicita allegazione dell'attore, presupponga la preventiva disapplicazione del bilancio e delle scritture contabili sociali, ritenute dal Coralli non rappresentative dell'effettivo valore dell'azienda e della sua reale capacità di produrre reddito, rendendo così necessaria la loro riclassificazione, espungendo o rettificando quelle appostazioni di voci passive specificamente contestate, quali, il compenso autoliquidato dal socio accomandatario ed il costo della forza lavoro.

pagina 4 di 10

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3



Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

In ragione della oggettiva inconciliabilità delle posizioni assunte dalle parti ed al fine di accertare e determinare il reale valore della quota spettante al socio receduto Alberto Coralli, è stata disposta c.t.u. contabile-estimativa che tenesse conto dell'effettiva capacità reddituale dell'azienda e di ogni altro valore economicamente rilevante all'epoca del predetto exitus.

Preliminarmente, occorre stabilire l'epoca di operatività del recesso in esame.

Come noto, nel caso di società in accomandita semplice, il socio, sia esso socio accomandante che socio accomandatario, ha diritto di recedere dalla società in ogni momento, sciogliendo il rapporto che lo lega al sodalizio, nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore (art. 2285 c.c.): 1) che la società sia contratta a tempo indeterminato; 2) che la società sia contratta per tutta la vita di uno dei soci; 3) per giusta causa; 4) per cause previste dai soci all'atto della costituzione della società o, successivamente, all'unanimità, in aggiunta a quelle stabilite ex lege.

Nel caso di società in accomandita semplice contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, la dichiarazione di recesso, in quanto negozio giuridico unilaterale recettizio, si perfeziona e produce i suoi effetti nel momento in cui viene portata a conoscenza degli altri soci ovvero nel momento in cui possa presumersi da questi ultimi conosciuta secondo la disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c.

La disposizione sopra citata, al terzo comma, prevede altresì che, in tali casi, ed in assenza di una giusta causa, il recesso debba essere comunicato con un preavviso di almeno tre mesi.

Se, invece, la società è stata contratta a tempo determinato, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2285, co. 2, c.c., il recesso del socio comporta una modificazione del contratto sociale, sicchè esso necessita del consenso di tutti gli altri soci e, dunque, della sua unanime accettazione.



Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, deve porsi in evidenza che, la società convenuta è stata costituita in data 15/1/1999, con scadenza al 31.12.2050.

I soci fondatori, Bergonzoni e Coralli, alla predetta data di costituzione, avevano rispettivamente 48 e 49 anni.

Successivamente, come evidenziato dal CTU, con atto notarile del 28/3/2012, i soci Bergonzoni e Patierno hanno sottoscritto un “atto modificativo e cessione di quota della società “Orologio Cafè di Bergonzoni Nerio & C. S.a.s.”, nel quale si è dato anche atto del recesso per giusta causa comunicato dal Coralli con raccomandata datata 17/6/2011, ricevuta in data 21 e 22 giugno 2011, ricordando, comunque, che, a norma dell’art. 11 dei patti sociali, “ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società con preavviso di almeno 3 mesi, da comunicarsi agli altri a mezzo lettera raccomandata”.

Orbene, si ritiene che, al di là delle formali motivazioni allegate dal Coralli con la predetta comunicazione, nella fattispecie in esame, non vi siano sufficienti elementi per poter configurare un’ipotesi di recesso per giusta causa.

Ed invero, il concetto di giusta causa si ricollega sempre all'altrui violazione di obblighi contrattuali o alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettano ad una speciale disciplina.

In materia societaria, quindi, il recesso del socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisce reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta.

In sostanza il recesso deve essere determinato da fatti gravi, incidente sulla compagine sociale e sul patrimonio della società e che non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto sociale.

Ma, nel caso de quo, come anticipato, l’attore non ha fornito significativi elementi di giudizio da cui poter desumere la concreta esistenza di fatti e

pagina 6 di 10

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3



Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

circostanze lesive della affectio societatis e, quindi, integranti gli estremi della giusta causa nei termini sopra enunciati.

Conseguentemente, il recesso in esame, comunque accettato e ratificato dalla società, deve essere più correttamente ricondotto tra le ipotesi di scioglimento unilaterale del rapporto societario rispetto a società che, a sua volta, deve ritenersi contratta a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci.

Come noto, alla società a tempo indeterminato o contratta per tutta la vita di uno dei soci, deve equipararsi quella che, come la Orologio Cafè s.a.s., abbia una dimensione cronologica che eccede la durata normale della vita umana o, comunque, supera i limiti di prevedibile durata della vita media di un essere umano (v., ad es., Trib. Milano 29/4/2004).

Infatti, come in precedenza esposto, la società, costituita nell'anno 1999, era stata contratta con scadenza al dicembre 2050 da soci che, all'epoca della nascita del sodalizio, avevano già, il Bergonzoni, 48 anni, ed il Coralli, 49 anni, quindi, con una scadenza esorbitante le loro normali aspettative di vita.

Detto questo, l'operatività del recesso de quo era, quindi, subordinata, ex lege ed ex statuto, al solo onere del preavviso di tre mesi, sicchè, nel caso che qui ci occupa, esso ha avuto effetto alla decorrenza di detto termine, in data 21-22 settembre 2011.

Entrando, quindi, nel merito della questione posta dall'attore, si evidenzia come il CTU, dopo aver esaminato i bilanci, comprese le relative situazioni patrimoniali, della società Orologio Cafè s.a.s. relativi agli esercizi dal 2008 al 2011, abbia proceduto alla loro necessaria riclassificazione (sul punto v. all. n. 1).

Tale operazione ha correttamente tenuto in considerazione alcune vicende che, in quanto antecedenti l'efficacia del recesso in questione, hanno inevitabilmente influito sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente.

In particolare, è stato giustamente dato risalto alla vicenda che, a seguito di intimazione di licenza per "finita locazione", notificata alla società per

pagina 7 di 10

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3



Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

prevenire la tacita rinnovazione del contratto di locazione dell'immobile in cui quest'ultima esercitava la propria attività, ha poi portato alla liberazione dei predetti locali e al riconoscimento dell'indennità di avviamento mediante rilascio di tre assegni per complessivi € 44.523,54.

Con argomentazioni assolutamente condivisibili, il CTU ha, per ciò, sottolineato come, alla data del recesso del socio Coralli, una parte considerevole del valore dell'attività si era ridotta in conseguenza del mancato rinnovo del contratto di locazione i cui termini, per definitiva liberazione del locale, erano stati fissati per il successivo mese di settembre del 2012.

Conseguentemente, al fine di apprezzare, con metodo reddituale, la capacità dell'azienda di produrre reddito, l'arco temporale di analisi deve essere circoscritto al rimanente periodo di esercizio dell'attività nel medesimo luogo (anni uno).

Il CTU, quindi, sulla base di tali premesse, ha individuato tre distinti, e tra loro alternativi, metodi di indagine (metodo misto patrimoniale-reddituale; metodo reddituale periodo di tempo limitato ad anni 1; metodo fiscale-reddituale), giungendo, in tutti i casi, a conclusioni indicative di valori aziendali sempre negativi (v. pag 25-27 c.t.u.).

Oltretutto, nel fornire i dovuti chiarimenti alle osservazioni svolte dal ctp attoreo, il Consulente del Giudice ha evidenziato l'erroneità o, comunque, l'inattendibilità dei risultati a cui il predetto consulente di parte era pervenuto, essendo stati ipotizzati compensi per l'amministratore Nerio Bergonzoni, pari ad Euro 18.000 in ragion d'anno, con conseguente rettifica in diminuzione dei costi e dei contributi rilevati nelle scritture contabili, nonché superminimi riconosciuti alla figlia Sara Bergonzoni, da detrarre dallo stipendio della medesima, che, però, non hanno trovato alcun riscontro documentale o della cui illegittimità non sono stati forniti adeguati elementi di giudizio.

Ad ogni modo, chiarito questo rilevante aspetto, il CTU, utilizzando il più corretto metodo di analisi, quello misto patrimoniale-reddituale e

pagina 8 di 10

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3



Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

procedendo ugualmente alle rettifiche apportate dal ctp attoreo (riduzione dei costi relativi al personale, nell'ordine di circa 74.000 euro annui), è comunque giunto a conclusioni affatto difformi a quelle in precedenza illustrate: il valore della quota, all'epoca del recesso, era, anche in questo caso, negativo, ovverosia pari a zero.

Pertanto, alla luce della considerazioni che precedono, all'attore non va riconosciuto alcun importo a titolo di liquidazione della quota sociale e, per l'effetto, la relativa domanda deve essere rigettata.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione del parziale ed economicamente limitato accoglimento delle domande formulate in citazione, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 2/3, liquidando, come da dispositivo, il restante 1/3 a carico della convenuta quale parte maggiormente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

CONDANNA

la società convenuta al pagamento in favore dell'attore, per la causale di cui in premessa, della somma di € 10.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, così assorbita l'ordinanza-ingiunzione, ex art. 186 ter c.p.c., resa all'udienza del 5/6/2014.

RIGETTA

pagina 9 di 10



Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3

Sentenza n. 2075/2016 pubbl. il 09/08/2016
RG n. 16183/2013

nel resto, le domande formulate dall'attore.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 2/3 e, per l'effetto, condanna la società convenuta al rimborso in favore dell'attore del restante 1/3 liquidato in € 1.153,00 per spese e € 1.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Bologna, 22 luglio 2016

Il Giudice
dott. Giovanni Salina

